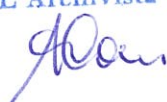


COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Trasmessa copia in data
10 4 LUG. 2011 all' ufficio
BELLINI
L'Archivista


ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 07 Del 22-06-11

Oggetto:	MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE .
-----------------	---

L'anno duemilaundici, addì ventidue, del mese di giugno, alle ore 19:00, nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i Signori:

DE SANTIS PATRIZIA	P	COTELLESA SANDRO	A
D'ANGELO GABRIELE	P	MANCINI FRANCESCO	P
VERRATTI MARIO	P	ANGELUCCI MARCO	P
DI GIACOMO DOMENICO	P	CAROSELLA NADIA	P
DI CAMILLO MARIO	P	DI GIULIO NICOLA	P
ABBONIZIO ANNA	P	PELLICCIOTTA SABA	A
CONICELLA MAURIZIO	P	DI GIULIO CAMILLO	P
DI CAMPLI PIERO	P	DI CAMILLO ANTONIO	P
DI BIASE ROBERTO	P		

Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DE SANTIS PATRIZIA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

DI CAMILLO MARIO
MANCINI FRANCESCO
DI GIULIO NICOLA

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:

GIALLONARDO GIACINTO	P
CROGNALE ROBERTO	P
GIORDANO VINCENZO	P
MASSIMINI ANTONELLA	P

Oggetto posto al n. 5 dell'O.d.G.

Inizio discussione ore 19,57

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta relativa all'oggetto presentata dall'assessore al bilancio e dallo stesso illustrata in aula;

Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 dello statuto Com.le;

Con voti favorevoli n. 11 (undici), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 11 consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Carosella Nadia, Di Camillo Antonio, Di Giulio Camillo e Di Giulio Nicola,

D E L I B E R A

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni sua parte.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 11 (undici), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 11 consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Carosella Nadia, Di Camillo Antonio, Di Giulio Camillo e Di Giulio Nicola,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DC7/2011/FIN/AC

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

Settore: **FINANZIARIO**

Ufficio: **BELLINI**

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE .
-----------------	---

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

Favorevole

Castel Frentano, lì 15.06.2011

SETTORE RAGIONERIA
IL RESPONSABILE
(Cons. Assunta Bellini)
Il Responsabile del servizio

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere contabile:

Castel Frentano, lì _____

Il Responsabile finanziario

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere _____

favorevole

per la legittimità dell'atto.

Castel Frentano, lì 15-06-2011

[Signature]
Il Segretario comunale

IL SOTTOSCRITTO

Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n.3 del 27.04.2007 e successivamente modificato con delibere di C.C. n. 10 del 29/05/2008 e n. 23 del 27/04/2010;

Vista la nota prot. n. 17829 – 2010 / DF del 30 luglio 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si invita l'Ente a riformulare l'art. 7 e il comma 1 dell'art. 13 del succitato articolo;

Visto l'art. 1 comma 18 della Legge 220 del 13/12/2010 che, con decorrenza 1° febbraio 2011, ha apportato modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione ed in particolare ha disposto che all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 19/06/1997 n. 218 le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti "un terzo";

Richiamato in particolare l'art. 7 ad oggetto "Forme di gestione delle entrate" e l'art. 13 ad oggetto "Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie";

Richiamati altresì: il comma 5 dell'art. 26 ad oggetto "Definizione degli accertamenti" e il comma 3 dell'art. 30 "Atto di accertamento con adesione"

Ritenuto di dover ottemperare a quanto richiesto dal Ministero;

Ritenuto altresì dover modificare il comma 5 dell'art. 26 e il comma 3 dell'art. 30 del Regolamento sopra citato al fine di adeguare lo stesso alle modifiche apportate dalla Legge 220/2010;

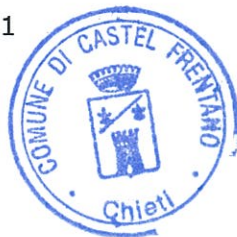
Dato atto che la modifica da apportare nonchè il testo coordinato sono stati sottoposti all'esame della Commissione Consiliare permanente per la revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali nella seduta dell' 8/06/2011 ;

P R O P O N E

- 1) di modificare come segue il regolamento generale delle Entrate:
 - L'art. 7 "Forme di gestione delle entrate" è interamente sostituito dal seguente:
 1. **Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**
 2. **Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.**
 3. **Per l'eventuale gestione del tributo in forma associata o per l'affidamento a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.**
 - All'art. 13 "Attività d'accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie" il comma 1 è interamente sostituito dal seguente:
 1. **L'avviso di accertamento relativo a tutte le entrate tributarie deve essere notificato al contribuente , a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. L'accertamento delle entrate non tributarie dovrà avvenire nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.**
 - Al comma 5 dell'art. 26 "Definizione degli accertamenti" la parola "un quarto" è sostituita dalla parola "**un terzo**"
 - Al comma 3 dell'art. 30 "Atto di accertamento con adesione" la parola "un quarto" è sostituita dalla parola "**un terzo**".
- 2) di approvare il nuovo testo del regolamento generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. 3 del 27.04.2007 coordinato con le modifiche ad esso apportate con la deliberazione che approva la presente proposta;
- 3) di allegare alla presente proposta il testo coordinato del suddetto regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

- 4) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Castel Frentano lì 15/06//2011
PC3/2011/rag/rdn



L'ASSESSORE AL BILANCIO
Antonella Massimini

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 de 27/04/2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/05/2008
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2010
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I	Disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art.2	Finalità	Pag. 3
Art.3	Definizione delle entrate tributarie	Pag. 3
Art.4	Definizione delle entrate patrimoniali	Pag. 3
Art.5	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	Pag. 3
Art.6	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	Pag. 3
Art.7	Forme di gestione delle entrate	Pag. 3
Art.8	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali	Pag. 4
Art.9	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	Pag. 4
Art.10	Dichiarazioni tributarie	Pag. 4
Art.11	Attività di verifica e controllo	Pag. 4
Art.12	Diritto di interpello	Pag. 5
Art.13	Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie	Pag. 5
Art.14	Autotutela	Pag. 6
Art.15	Sanzioni	Pag. 6
Art.16	Interessi	Pag. 7
Art.17	Compensazioni	Pag. 7
Art.18	Contenzioso tributario	Pag. 7
Art.19	Riscossione	Pag. 7
Art.20	Sospensione e dilazione del versamento	Pag. 8
Art.21	Dilazione di pagamento di crediti arretrati	Pag. 8
Art.22	Rimborsi	Pag. 8
Art.23	Importi minimi ed arrotondamenti	Pag. 9
TITOLO II	Accertamento con adesione	
Art.24	<i>Criteri generali</i>	Pag. 10
Art.25	<i>Ambito di applicazione dell' Istituto dell'accertamento con adesione</i>	Pag. 10
Art.26	<i>Definizione degli accertamenti</i>	Pag. 10
Art.27	<i>Avvio del procedimento</i>	Pag. 11
Art.28	<i>Adesione del contribuente ai contenuti dell'invito</i>	Pag. 11
Art.29	<i>Istanza del contribuente</i>	Pag. 12
Art.30	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	Pag. 12
Art.31	<i>Adempimenti successivi</i>	Pag. 12
Art.32	<i>Perfezionamento della definizione</i>	Pag. 13
TITOLO III	Norme finali e transitorie	
Art.33	Disposizioni finali	Pag. 13
Art.34	Rinvio dinamico	Pag. 13

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Castel Frentano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. **Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**
2. **Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.**
3. **Per l'eventuale gestione del tributo in forma associata o per l'affidamento a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.**

Art. 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 12

Diritto di interpello

(ART.11 l. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente)

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 13

Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie

1. **L'avviso di accertamento relativo a tutte le entrate tributarie deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. L'accertamento delle entrate non tributarie dovrà avvenire nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.**
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al

destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

3. Negli avvisi di accertamento e in generale in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del Funzionario Responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 e dell'art. 1, comma 87, L. 549/95. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 14 Autotutela

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 15 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 16

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare ai tributi non versati è stabilita con riferimento al tasso d'interesse legale di tempo in tempo vigente.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17

Compensazione

(art. 8 L. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente)

1. E' ammessa da parte del contribuente la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali secondo le modalità e nei limiti stabiliti nei seguenti commi,
2. Il contribuente , entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti;
3. Nelle somme portate in detrazione non sono commutati gli interessi;
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio competente istanza di compensazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
5. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a dare immediata comunicazione al contribuente.
7. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.

Art. 18

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, fatta salva la facoltà per lo stesso di delegare detta rappresentanza al Responsabile del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 19

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - mediante ruolo, secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 in quanto compatibili, se affidate agli agenti del servizio di riscossione,

- mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente dal Comune o affidata ad altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs 446/97.
- 3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
- 4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art. 20

Sospensione e dilazione del versamento

(art.9,commi 1 e 2, L. 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente)

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
3. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Art. 21

Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 3.000,00 e di 24 mesi per importi superiori.
2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata all'Ufficio Tributi.
3. Il Funzionario Responsabile, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo concede il beneficio della rateizzazione e stabilisce il numero di rate mensili in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 16 calcolati dal giorno del pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 22

Rimborsi

(comma 164, art. 1 L. 296/2006)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il Funzionario Responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 23

Importi minimi ed arrotondamenti

(art.1, commi 166 e 168 L.196/2006)

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

TRIBUTO	Limite
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (esclusa la tassa giornaliera)	€ 5,00
Imposta Comunale sugli Immobili	€ 2,00
Imposta Comunale sulla pubblicità permanente	€ 2,00
Imposta Comunale sulla pubblicità temporanea	€ 2,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 2,00
Canone per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche	€ 2,00
Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche	€ 2,00

2. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore agli importi di cui al precedente comma 1.
3. il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 24

Criteri generali

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel presente Titolo viene disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 così come modificato dal D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009.

ART. 25

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1) L'istituto dell'accertamento con adesione persegue il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente ispirandoli a principi di reciproco affidamento. E' un istituto deflattivo del contenzioso che tende ad agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti.
- 2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata su elementi certi.
- 3) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 4) L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 26

Definizione degli accertamenti

- 1) L'accertamento con adesione del contribuente può riguardare tutti i tributi comunali.
- 2) La definizione ha effetto per uno o più tributi dovuti dal contribuente.
- 3) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 4) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice – entro i termini temporali stabilite dalle norme disciplinanti ciascun tributo - nei seguenti casi.
 - a) Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior tributo superiore al cinquanta per cento del tributo definitivo;
 - b) Se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - c) Se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti di società o associazioni o dell'azienda coniugale, alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
- 5) A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalle norme disciplinanti ciascun tributo.
- 6) Qualora il contribuente presti adesione ai contenuti dell'invito di cui al successivo art. 27, comma 1 le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalle norme disciplinanti ciascun tributo.

ART. 27

Avvio del procedimento

- 1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera d) del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

ART. 28

Adesione del contribuente ai contenuti dell'invito

- 1) Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente art. 27 comma 1) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.
- 2) In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili sono ridotte della metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione ovvero pari ad 1/8 del minimo previsto (precedente art. 26, comma 6 del presente Regolamento).
- 3) Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al sopra riportato art. 27, comma 1, potrà essere effettuato anche ratealmente senza prestazione di garanzia, indicando nella comunicazione il numero delle rate prescelte ed allegando la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata (precedente art. 16 del presente Regolamento).
- 4) La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve contenere le seguenti informazioni:
 - ✓ Il soggetto che presenta la comunicazione
 - ✓ L'atto di invito al contraddittorio formulato dall'Ufficio per il quale presta adesione ;
 - ✓ Il numero delle rate prescelte, in caso di opzione per il pagamento rateale ;
Alla comunicazione deve essere inoltre allegata copia:
 - ✓ Della quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata o della prima rata;
 - ✓ Di un documento d'identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità.

Circa le modalità di trasmissione , la comunicazione può essere sia consegnata direttamente agli Uffici che hanno emesso l'invito, i quali rilasciano apposita attestazione di ricevuta , sia spedita a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, sia anticipata via fax utilizzando l'apposito modello allegato all'invito.

- 5) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire atti e notizie di carattere specifici, che il comune ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, di cui al precedente art. 27.
- 6) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria,

ART. 29

Istanza del contribuente

- 1) Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi o verifiche in conformità alle norme disciplinanti ciascun tributo può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione .
- 2) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 27, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico o telematico.
- 3) Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'Ufficio è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti , successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
- 4) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. La definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.
- 5) La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato con l'invito e l'assenza di adesione ai contenuti dell'invito stesso, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 6) Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 7) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

ART. 30

Atto di accertamento con adesione

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale) e dal responsabile del tributo o suo delegato.
- 2) Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori importi distinti per tributo, sanzioni, interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3) In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, le sanzioni dovute si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto (precedente art. 26, comma 5 del presente Regolamento)

ART. 31

Adempimenti successivi

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo .
- 2) Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente ai sensi dell'art. 8 D. Lgs 218/1997. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura di cui al precedente art. 16, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
- 3) Per poter optare per il pagamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dal succitato art. 8, comma 2, D.Lgs. 218/97.
- 4) In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) Perde il beneficio della riduzione della sanzione

- b) Corrisponde gli ulteriori interessi calcolati sulla somma ancora dovuta dalla data di scadenza della rata non versata .
- 5) Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

ART. 32

Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intera somma dovuta ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata.
- 2) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti di cui al D. Lgs 507/93, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

ART. 34

Rinvio Dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DE SANTIS PATRIZIA



Il Segretario comunale
DE CINQUE DOTT.SSA ELENA

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno recato dal presente provvedimento.

Castel Frentano, lì _____

Il Responsabile

Albo n. 329

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

- ☒ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 04-07-2011 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 04-07-2011 al 18-07-2011, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL.

Castel Frentano, lì 04-07-2011



IL MESSO COMUNALE
CARIA ANTONIO

- ☒ E' divenuta esecutiva il giorno 22-06-2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Castel Frentano, lì 04-07-2011



IL MESSO COMUNALE
CARIA ANTONIO